



LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro
Dott. Matteo Marmiroli - Consulente del Lavoro
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

Soci Ordinari

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro

Partner di Studio

Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 12
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel.0522.927202

Borgo della Salnitrrara, 3
43121 PARMA (PR)
Tel.0521.941760

P.I. 02735450351
Mail labour@labourconsulting.com
Pec labourconsulting@legalmail.it
Web www.labourconsulting.com

-Ai Clienti in indirizzo

Loro sedi

Parma Reggio Emilia, 22 luglio 2024.

Oggetto: **conversione in legge c.d. decreto coesione.**

Gentili Clienti,

sulla GU del 6 luglio scorso è stata pubblicata la legge 95/2024, di conversione con modifiche del c.d. *decreto coesione* (DL 60/2024). Si propongono qui le principali novità in materia di gestione dei rapporti di lavoro rilevate nel decreto e nella conversione in legge. Novità che vengono illustrate nei tratti essenziali.

Gli incentivi all'autoimprenditorialità e alle attività professionali giovanili (artt. 17 e 18) - cenni.

Introdotte misure a sostegno sia di nuove iniziative imprenditoriali di attività professionali (lavoro autonomo e libero-professionali) avviate da soggetti under 35 che si trovino in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, inoccupati, inattivi e disoccupati o disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva G.O.L.. Si rinvia al testo per ulteriori dettagli.

Incentivi all'autoimpiego in settori strategici

L'art. 21 c.1-2 del DL introduce incentivi all'autoimpiego (attività imprenditoriali con esclusione del lavoro autonomo o libero-professionale) nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione al digitale ed ecologica. Nello specifico, è previsto che le **persone disoccupate e under 35** che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, diano avvio sul territorio nazionale ad un'attività nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, possano chiedere l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le assunzioni attivate. L'esonero, con esclusione dei premi e contributi INAIL, può operare per un massimo di tre anni (non oltre il 31.12.2028) nel limite di 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore assunto purchè gli stessi non abbiano compiuto 35 anni e siano assunti a tempo indeterminato nel periodo indicato (1 luglio 2024 e il 31 dicembre 2025).

L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

Al fine della piena operatività della misura sarà necessario attendere l'autorizzazione UE, il decreto interministeriale di attuazione e le indicazioni operative Inps.

Confermato anche l'incentivo dedicato ai settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, ma riservato alle sole imprese con esclusione dei professionisti (art. 21 c.3), destinato anch'esso agli under 35 che avvieranno l'attività nel periodo 01/07/2024 - 31/12/2025.

Si tratta di un contributo mensile di 500 euro, concedibile per un massimo di 36 mesi e comunque non oltre il 31/12/2028, che sarà liquidato annualmente in forma anticipata dall'Inps.

Quest'ultima misura necessita, oltre che di un D.M. attuativo, dell'autorizzazione da parte della UE.

Bonus giovani

L'art. 22 del decreto introduce un esonero contributivo volto a favorire l'occupazione giovanile stabile nel settore privato (che si inserisce ad integrazione delle norme strutturali vigenti in materia di stabilizzazione giovani).

Nello specifico, accedono all'esonero contributivo in esame:

- ✓ **le assunzioni a tempo indeterminato o le trasformazioni di contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato, effettuate dal 1 settembre 2024 al 31 dicembre 2025, di lavoratori (con esclusione di quelli con qualifica dirigenziale) under 35 che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato.**

In presenza di tali condizioni è possibile fruire dell'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (con esclusione dei premi e contributi INAIL), per un massimo di 24 mesi, nel limite mensile di:

- ✓ 650 euro per lavoratori occupati in sedi/unità produttive site nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno che comprende le regioni di Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, ovvero;
- ✓ 500 euro per i lavoratori occupati nelle restanti Regioni.

L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

Come in passato per misure analoghe, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio se non abbiano proceduto a licenziamenti collettivi o individuali per ragioni oggettive nei sei mesi precedenti. Parimenti, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Al fine della piena operatività della misura sarà necessario attendere l'autorizzazione UE e le indicazioni operative Inps.

Bonus assunzione di donne

L'articolo 23 del decreto ha introdotto uno sgravio contributivo per le assunzioni di "lavoratrici svantaggiate" (che si inserisce ad integrazione delle norme strutturali vigenti in materia di assunzione di donne). Nello specifico, è previsto che ai datori di lavoro privati che assumano donne per le quali siano presenti i seguenti requisiti:

- **assunzione nel periodo dal 1 settembre 2024 al 31 dicembre 2025;**
- **a tempo indeterminato;**
- **di qualsiasi età;**
- **prive di un impiego regolarmente retribuito – tale requisito è così declinato:**
 - da almeno sei mesi, per donne residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno; la Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES unica) comprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna

- o da almeno sei mesi, operanti nelle professioni e nei settori di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del Regolamento UE n. 651/2014, art. 2, punto 4, lettera f), caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, così come individuati ogni anno con decreto interministeriale (aspetto precisato in sede di conversione in legge).
- o da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

In presenza dei requisiti suddetti è riconosciuto, **per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite di 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice (con esclusione dei premi e contributi INAIL)** e comunque nei limiti di spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.

Per la piena attuazione della misura sarà necessario attendere il decreto di attuazione, anche nel rispetto dei regolamenti comunitari, e le indicazioni operative Inps.

Bonus Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno - ZES unica

L'articolo 24 del decreto ha introdotto un esonero al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES unica) e contribuire alla riduzione dei divari territoriali (che si inserisce nella fase conclusa della c.d. Decontribuzione Sud). Nello specifico ai datori di lavoro privati che **assumono personale non dirigenziale (ed esclusi i rapporti di apprendistato e di lavoro domestico)** con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, è riconosciuto, **per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nel limite di 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore (con esclusione dei premi e contributi INAIL), relativamente ai dipendenti che alla data di assunzione abbiano compiuto 35 anni e siano disoccupati da almeno 24 mesi.**

La Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES unica) comprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

L'esonero contributivo è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che:

- occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione;
- assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno.

Anche in questo caso, al fine della piena operatività della misura sarà necessario attendere l'autorizzazione UE, il decreto interministeriale di attuazione e le indicazioni operative Inps.

Nel restare a disposizione per approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

Labour Consulting srltp